

Giustizia e Libertà

Distribuzione telematica

Periodico Politico Indipendente

Copia gratuita

REFERENDUM sulla LEGGE ELETTORALE

Stiamo vivendo un momento assai particolare. L'azione politica è pressoché bloccata in Parlamento grazie alla esilissima maggioranza dell'Unione al Senato. Situazione che è dipesa dalla Legge "porcata" elaborata e proposta dal giureconsulto Roberto Calderoli (forse, e non solo forse) perché

La Cdl era sicura di perdere le elezioni del maggio 2006.

Da quando si è insediata l'Unione (ben 14 mesi or sono) non si è proceduti alla sua modifica in senso realmente democratico, come gli elettori si aspettavano e come d'altronde appariva scritto nelle 281 pagine del Programma (**L'Unione, Per il Bene dell'Italia; Partecipazione, rappresentanza e governabilità, 3° paragrafo, pag.12**).

Sembra che sia miseramente fallito il "tavolo" bipartizan con cui si sperava di riuscire a modificare la "Legge porcata" di Calderoli, e così si è giunti alla proposta di un Referendum d'iniziativa popolare, la cui raccolta delle firme sta per concludersi proprio in questi giorni.

Ma non è finita qui la serie di particolarità emerse a riguardo di questo referendum, infatti dobbiamo anche, per rendere completa l'informazione una dichiarazione che ci ha lasciato molto perplessi ed il cui significato ci appare abbastanza misteriana: **"Aderisco al Referendum, ma non firmo"**.

Il nostro giornale Giustizia e Libertà vi incita, invece ad

ANDARE a FIRMARE, FARE IN MODO CHE QUESTO REFERENDUM POSSA ESSERE EFFETTUATO: E' IN BALLO LA STESSA VITA DEMOCRATICA DEL NOSTRO PAESE.

VI CHIEDIAMO SOLO DI METTERCI IN CONDIZIONE DI POTER ESPRIMERE LA NOSTRA CIVILE, DEMOCRATICA PREFERENZA.

GL

1° Quesito
Modulo colore
Verde

-

Premio
di maggioranza
alla lista più votata
CAMERA

2° Quesito
Modulo colore
Bianco

-

Premio
di maggioranza
alla lista più votata
SENATO

3° Quesito
Modulo colore
Rosso

-

Abrogazione
candidature multiple

I REFERENDUM SULLA LEGGE ELETTORALE

di Giovanni Gazzetta

www.referendumelettoriale.org/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=2

Il 1° e il 2° quesito: premio di maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramento

Le attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su base nazionale alla Camera dei Deputati e su base regionale al Senato. Esso è attribuito alla “singola lista” o alla “coalizione di liste” che ottiene il maggior numero di voti.

Il fatto che sia consentito alle liste di coalizzarsi per ottenere il premio ha fatto sì che, alle ultime elezioni, si siano formate due grandi coalizioni composte di numerosi partiti al proprio interno. E la frammentazione è notevolmente aumentata.

Il 1° ed il 2° quesito (valevoli rispettivamente per la Camera dei Deputati e per il Senato) si propongono l’**abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste.**

In caso di esito positivo del referendum, **la conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.**

Un secondo effetto del referendum è il seguente: abrogando la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento. Per ottenere rappresentanza parlamentare, cioè, le liste debbono comunque raggiungere un consenso del 4 % alla Camera e 8 % al Senato.

In sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento.

All’esito dell’abrogazione, resteranno comunque in vigore le norme vigenti relative all’indicazione del “capo della forza politica” (il candidato premier) ed al programma elettorale.

Gli effetti politico-istituzionali del 1° e del 2° quesito

Il sistema elettorale risultante dal referendum spingerà gli attuali soggetti politici a perseguire, sin dalla fase pre-elettorale, la costruzione di un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni equivoche e incentivando la riaggregazione nel sistema partitico.

Si potrà aprire, per l’Italia, una prospettiva tendenzialmente bipartitica.

La **frammentazione** si ridurrà drasticamente. Non essendoci più le coalizioni scomparirà l’attuale schizofrenia tra identità collettiva della coalizione e identità dei singoli partiti nella coalizione. Con l’effetto che i partiti sono insieme il giorno delle elezioni e, dal giorno successivo, si combattono dentro la coalizione.

(Continua a pagina 3)

(Continua da pagina 2)

Sulla scheda apparirà **un solo simbolo, un solo nome ed una sola lista** per ciascuna aggregazione che si candidi ad ottenere il premio di maggioranza.

Le componenti politiche di ciascuna lista non potranno rivendicare un proprio diritto all'autonomia perché, di fronte agli elettori, si sono presentate come schieramento unico, una cosa sola. Nessuno potrà rivendicare la propria **"quota"** di consensi. E sarà molto difficile spiegare ai cittadini eventuali lacerazioni della maggioranza. Lo scioglimento del Parlamento una volta che è entrata in crisi una maggioranza votata compattamente dagli elettori potrebbe essere politicamente molto probabile.

L'eliminazione di composite e rissose coalizioni imporrà al sistema politico una sterzata esattamente opposta all'attuale. Piuttosto che l'inarrestabile frammentazione in liste e listine, minacce di scissioni e continue trattative tra i partiti, il nuovo sistema imporrà una notevole semplificazione, lasciando comunque un diritto di rappresentanza anche alle forze che non intendano correre per ottenere una maggioranza di Governo, purché abbiano un consenso significativo e superino la soglia di sbarramento.

Il 3° quesito: abrogazione delle candidature multiple e la cooptazione oligarchica della classe politica

Un terzo quesito referendario colpisce un altro aspetto di scandalo. Oggi la possibilità di candidature in più circoscrizioni (anche tutte!) dà un enorme potere al candidato eletto in più luoghi (il "plurieletto"). Questi, optando per uno dei vari seggi ottenuti, permette che i primi dei candidati "non eletti" della propria lista in quella circoscrizione gli subentrino nel seggio al quale rinuncia. Egli così, di fatto, dispone del destino degli altri candidati la cui elezione dipende dalla propria scelta. Se sceglie per sé il seggio "A" favorisce l'elezione del primo dei non eletti nella circoscrizione "B"; se sceglie il seggio "B" favorisce il primo dei non eletti nella circoscrizione "A". Nell'attuale legislatura, questo fenomeno, di dimensioni veramente patologiche, coinvolge circa 1/3 dei parlamentari. In altri termini: **1/3 dei parlamentari sono scelti dopo le elezioni da chi già è stato eletto e diventano parlamentari per grazia ricevuta.**

Un esempio macroscopico di cooptazione !

E' inevitabile che una tale disciplina induca inevitabilmente ad atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità alla subordinazione dei cooptandi, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la natura della funzione parlamentare. Inoltre i parlamentari subentranti (1/3, come si è detto) debbono la propria elezione non alle proprie capacità, ma alla fedeltà ad un notevole, che li premia scegliendoli per sostituirlo. **Con l'approvazione del 3° quesito la facoltà di candidature multiple verrà abrogata sia alla Camera che al Senato.**

DETTAGLI

1° Quesito

modulo colore verde:

Premio di maggioranza alla lista più votata

Camera

(Continua a pagina 4)

(Continua da pagina 3)

Volete voi che sia abrogato il **Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato **“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”**, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 14-bis, comma 1;
- art. 14-bis, comma 2;
- art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: **“I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”**;
- art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: **“dei collegamenti ammessi”**;
- art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: **“Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.”**;
- art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: **“alle coalizioni e”**;
- art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: **“non collegate”**;
- art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: **“, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”**;
- art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: **“delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”**;
- art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: **“di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga”**;
- art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: **“delle coalizioni e”**;
- art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: **“non collegate”**;
- art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: **“di ciascuna coalizione”**;
- art. 83, comma 1, numero 2);
- art. 83, comma 1, numero 3), lettera a);
- art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: **“non collegate”** e alle parole **“non collegate”**;
- art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: **“, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”**;
- art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole **“le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”**;
- art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: **“coalizione di liste o”**;
- art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: **“coalizioni di liste o”**;
- art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: **“la coalizione di liste o”**;
- art. 83, comma 1, numero 6);
- art. 83, comma 1, numero 7);
- art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: **“varie coalizioni di liste**

(Continua a pagina 5)

(Continua da pagina 4)

- o”;**
- art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: **“per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;**
- art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: **“coalizione di liste o”;**
- art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: **“coalizioni di liste o”;**
- art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: **“coalizioni o”;**
- art. 83, comma 1, numero 9);
- art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: **“la coalizione di liste o”;**
- art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: **“coalizione di liste o”;**
- art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: **“di tutte le liste della coalizione o”;**
- art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: **“coalizioni di liste e”;**
- art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: **“coalizione di liste o”;**
- art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: **“coalizioni di liste o”;**
- art. 83, comma 4);
- art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: **“numero 6),”;**
- art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: **“e 9)”;**
- art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: **“coalizione di liste o”;**
- art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: **“coalizioni di liste o”;**
- art. 84, comma 3.

2° Quesito

modulo colore bianco:

Premio di maggioranza alla lista più votata

Senato

Voletе voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato **“Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”**, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: **“di coalizione”;**
- art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: **“Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;**
- art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: **“alle coalizioni e”;**
- art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: **“non collegate”;**
- art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: **“, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;**
- art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: **“delle liste collegate appartenenti**

(Continua a pagina 6)

*(Continua da pagina 5)***alla stessa coalizione”;**art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: **“di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”.**art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: **“delle coalizioni e”**art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: **“non collegate”**art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: **“di ciascuna coalizione”;**art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: **“. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;**

art. 16, comma 1, lettera b), numero 1);

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: **“non collegate”;**art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: **“nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi”;**art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: **“le coalizioni di liste e”;**art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: **“coalizione di liste o”;**art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: **“la coalizione di liste o”;**

art. 17, comma 3;

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: **“alla coalizione di liste o”;**art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: **“coalizione di liste o”;**art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: **“alle coalizioni di liste e”;**

art. 17, comma 6;

art. 17, comma 8;

art. 19, comma 2.

3° Quesito

modulo colore rosso:

Abrogazione candidature multiple

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato **“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”**, limitatamente alle seguenti parti:

art. 19, limitatamente alle parole: **“nella stessa”**,

art. 85

www.referendumelettoriale.org/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=2

Giustizia e Libertà

Periodico Politico Indipendente

Autorizzazione Tribunale di Roma
n° 540/2002 del 18.09.2002

Proprietà: L. Barbato

Redazione: Via Monte di Casa, 65 -00138– Roma

E-Mail: G-L@mclink.it

Fax: (+39) 06.6227.6293

Direttore Responsabile: Luigi Barbato

Vice Direttore: Paolo Di Roberto

Redattore Capo: Antonia Stanganelli